


La via crucis del recupero dell'IVA sulle auto

a cura di: Enrico Larocca – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

SINTESI

Con il D.L. n. 258/2006, l'Esecutivo ha approvato in via d'urgenza e pubblicato con decorrenza immediata, il provvedimento che si propone di arginare l'effetto *emorragia* che la sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 228/05 del 14/09/2006 avrebbe causato alle casse erariali, a tenore della dichiarata illegittimità della norma del decreto IVA che da oltre un ventennio, *in via transitoria, limitava o escludeva l'esercizio della detrazione I.V.A. sulle acquisizioni, a qualunque titolo, di autovetture, da parte di imprese e professionisti e sulle spese correlate al loro impiego*. Il passaggio importante del decreto è quello che consente solo attraverso procedure telematiche di ottenere il rimborso del tributo, a partire dall'annualità 2003.

Introduzione



Quando è apparso su Italia Oggi del 16/09/2006 l'articolo di Franco Ricca che commentava il decreto *salva – Erario* varato, in tempi record, dall'Esecutivo in carica, *per arginare l'emorragia di liquidità* che si sarebbe prodotta, nelle casse erariali, con il recupero dell'I.V.A. non detratta sugli acquisti legati alle autovetture, attraverso il *meccanismo semplice e letale della compensazione tributaria*, la prima osservazione fatta a caldo è stata: *con questo stato della finanza pubblica, c'era da aspettarsi una soluzione del genere*. Le aspettative, dunque, di chi da anni attendeva una dichiarazione di illegittimità della norma IVA in discussione, sono state soddisfatte, sebbene i problemi procedurali sul tappeto, non sono ancora del tutto superati. Ancora una volta – ma il vezzo è comune negli ambienti parlamentari italiani – si è cercato di trovare un capo espiatorio *altrove*, nel passato recente della storia del nostro Paese. Eppure la *norma transitoria* che impedisce la detrazione dell'I.V.A. sulle acquisizioni a qualunque titolo di autovetture e sulle spese d'uso delle stesse, ha superato abbondantemente la *maggiore età*. E' ben più vecchia di una legislatura e affermare che la responsabilità è di chi ci ha preceduti è pretestuoso e opportunistico.

Il commercialista telematico

Il contenuto del decreto legge n. 258/2006



Il decreto si compone di due articoli:

L'articolo 1 stabilisce che, ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-228/05 del 14/09/2006, coloro che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni e servizi indicati nell'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 633/1972¹, **dovranno presentare istanza di rimborso dell'I.V.A. a pena di decadenza, in via telematica, entro il 15/12/2006, utilizzando un modello specifico, da approvarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.** Quindi, entro il 30/10/2006, dovrà essere reso disponibile il modello per la richiesta di rimborso e i contribuenti avranno appena altri 46 giorni, per inviare telematicamente l'istanza di rimborso. In 3 mesi, l'Erario vuole chiudere una partita che dura da oltre 20 anni, sperando che molte richieste, di limitato importo, non pervengano per scarsa convenienza ad incaricare un professionista di redigerle ed inviarle. Qualcuno osserverà e si chiederà: **perché non procedere autonomamente all'inoltro della richiesta di rimborso, evitando così di dover pagare il commercialista per il suo intervento?** Semplicemente perché il decreto impone ai contribuenti, di inserire nella domanda di rimborso, oltre ai dati relativi agli elementi posti a base dell'istanza di rimborso, anche quelli che determinano effetti sulle altre imposte coinvolte, al fine di determinare, la somma netta da rimborsare al contribuente.

Che significa? Semplicemente che il contribuente deve determinare, parallelamente, **all'ammontare dell'IVA da chiedere a rimborso, l'ammontare delle imposte sui redditi e per I.R.A.P. associate alle sopravvenienze attive imponibili e defalcarle dall'importo oggetto della richiesta di rimborso.**



In altri termini, **le minori imposte pagate in passato per effetto della deduzione dell'I.V.A. indetraibile, quale componente negativo del**

¹ L'art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 dal titolo "Esclusione o riduzione delle detrazioni per alcuni beni e servizi" stabilisce: In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19: omiss... c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti

Il commercialista telematico

reddito di impresa e IRAP devono oggi essere restituite all'Erario. Poiché *le minori imposte da restituire*, sono pari al *componente negativo del reddito fiscale, divenuto insussistente, moltiplicato per l'aliquota fiscale complessiva, vigente nel periodo di imposta in cui la deduzione fu esercitata*, ne conseguirà che *per determinare l'ammontare del rimborso IVA effettivamente spettante*, sarà necessario applicare il seguente algoritmo: posto I_{nd} l'ammontare dell'I.V.A. non detratta e A_f l'aliquota fiscale complessiva per IRPEF/IRES e per IRAP, l'ammontare dell'I.V.A. che sarà realmente rimborsato I_r sarà pari a:

$$I_r = I_{nd} * (1 - A_f)$$

per cui posto pari a 37,25% A_f sostituendo si avrà:

$$I_r = I_{nd} * (1 - 0,3725)$$



Ad esempio, con riferimento ad una società di capitali, posto pari a 2.000 Euro l'ammontare dell'I.V.A. indetraibile per effetto della norma contenuta nell'art. 19 bis1 del decreto 633/72, considerata componente negativo del reddito fiscale, *l'I.V.A. effettivamente rimborsabile* sarà:

$$I_r = 2.000 * (1 - 0,3725) = 1.255$$

La differenza di **745** Euro (2.000-1.255) costituirà l'ammontare del *risparmio fiscale* ossia *delle minori imposte* di cui a suo tempo l'impresa ha fruito e da restituire all'Erario.

E se nel frattempo l'aliquota fiscale ha subito delle variazioni ? Ebbene, *occorrerà ricalcolare, con le aliquote fiscali di allora, il risparmio fiscale, portandolo in detrazione della somma chiesta a rimborso.* Alla luce di quanto detto, l'intervento professionale di un commercialista appare inevitabile, per evitare errori e rimborsi parzialmente indebiti, che se accertati, determinerebbero l'avvio di procedure sanzionatorie nei confronti del contribuente.



Il comma 2 dell'art. 1 stabilisce, inoltre, che *è esclusa* l'adozione di procedure di detrazione previste dal decreto I.V.A. e di compensazione previste dal D.lgs. n. 241 del 1997.

Il commercialista telematico



L'art. 2 del D.L. n. 258/2006 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento, il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U. ovvero il 15/09/2006.

Conclusioni



L'annosa questione della detraibilità (sia pure parziale *N.d.A.*) dell'Iva sulle acquisizioni, a qualunque titolo, di autovetture e dell'Iva correlata alle spese di impiego di tali beni, ha trovato una definitiva sistemazione, con la sentenza del Corte di Giustizia Europea sopra citata, che consentirà **di detrarre in misura proporzionale all'impiego in azienda o nella professione** - in linea di massima nella misura del 50%, elevabile all'80% per agenti e rappresentanti di commercio - ***l'I.V.A. dovuta su quanto correlato all'acquisizione e all'uso delle autovetture***, semprechè nei limiti di importo imposti dall'art. 164 del T.U.I.R. ***Entro questi parametri dovrà snodarsi il ricalcolo del risparmio fiscale da restituire***. Resta tuttavia aperta, ***la questione della legittimità del decreto***, nella parte in cui fissa ***un termine perentorio*** entro il quale inviare, ***a pena di decadenza, l'istanza di rimborso***, che francamente stravolge il quadro dei termini di presentazione delle istanze di rimborso, per inesistenza parziale o totale dell'obbligo di versamento, stabilito dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973, da quale crediamo, nonostante il tenore del decreto, non possa prescindere.

SETTEMBRE 2006

COMMERCIALISTA TELEMATICO

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2006 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.